

REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO UFFICIALE  
DELLA REGIONE LAZIO**

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 30 dicembre 2004

Si pubblica normalmentel n. 18, 19 e 20 di ogni mese  
Registrazione: Tribunale di Roma n. 269/1996

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

**Modalità di abbonamento e punti vendita:**

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi Tel. 06-51685371. Per informazioni sul Servizio Promulgazione e Pubblicazione rivolgersi ai nn. Tel. 06-51685074-5076.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it)

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

**Riproduzione anastatica****PARTE I****ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE  
E DEGLI ASSESSORI****1) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 dicembre 2004, n. 1188.**

Proposta di legge regionale concernente: «**Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005**  
(art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)» ..... Pag. 1

**2) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 dicembre 2004, n. 1189.**

Proposta di legge regionale concernente: «**Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2005**» ..... » 19

**Bilancio annuale e pluriennale 2005-2007** ..... » 139

**Allegato tecnico**

Entrata ..... » 140

Spesa ..... » 189

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
oooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 3 - DIC. 2004

ADDI' 3 - DIC. 2004 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO  
COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
CIOCCHETTI	Luciano	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			


ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI  
.....OMISSIS

ASSENTI: STORACE FORMISANO

DELIBERAZIONE N. - 1189-

**Oggetto:**

**Proposta di legge regionale concernente: "Bilancio di previsione della  
Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2005"**



-1189-03 DIC. 2004 9

Oggetto: Proposta di legge regionale concernente: "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2005".

### La Giunta Regionale

**SU PROPOSTA** dell'Assessore al Bilancio, Programmazione e Risorse comunitarie;

**VISTO** l'articolo 58, punto 3 del Nuovo Statuto regionale, Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1;

**VISTA** la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25;

**VISTO** il progetto di bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005, predisposto dall'Assessore al Bilancio, Programmazione e Risorse comunitarie;

**SENTITA** la relazione dell'Assessore al Bilancio, Programmazione e Risorse comunitarie;

all'unanimità

### DELIBERA

di approvare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge concernente: "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2005" composta da n. 10 articoli, corredata da relazione, facente parte integrante della presente deliberazione.

"Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005"

#### Art. 1

1. Il totale generale delle entrate della Regione per l'anno finanziario 2005 è approvato in euro 21.313.620.394,01 in termini di competenza ed in euro 22.305.941.107,11 in termini di cassa.

2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata ed il versamento nella cassa della Regione delle somme dei proventi dovuti, per l'anno finanziario 2005, sulla base dello stato di previsione dell'entrata allegato alla presente legge (tabella "A").

Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace

- 1189 - 03 DIC. 2004 (9)

Art. 2

1. Il totale generale delle spese della Regione per l'anno finanziario 2005 è approvato in euro 21.313.620,394,0 in termini di competenza ed in euro 22.305.941.107,11 in termini di cassa. 

2. E' autorizzato, secondo le leggi in vigore, l'impegno ed il pagamento delle spese della Regione per l'anno finanziario 2005, in conformità ai dati di competenza e di cassa di cui all'annesso stato di previsione riportato in allegato alla presente legge (tabella "B"). Riguardo alla gestione dei flussi di cassa si opera in conformità alle norme concernenti il patto di stabilità interno di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) e successive modifiche. L'erogazione delle spese comprese nel settore "partite di giro" è consentita nei limiti e subordinatamente all'avvenuto accerciamento della disponibilità dello stanziamento iscritto ai rispettivi capitoli.

3. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2005.

Art. 3

1. E' approvato il bilancio pluriennale della Regione per l'arco di tempo relativo agli anni 2005-2007.

Art. 4

1. Sono approvati i seguenti elenchi allegati allo stato di previsione della spesa:

- a) l'elenco n. 1 concernente i capitoli afferenti spese obbligatorie, a favore dei quali possono disporsi con decreto del Presidente della Giunta regionale integrazione di fondi, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie, articolato nei sottoelenchi da A a C in conformità alla denominazione dell'UPB numeri T21, T22, T23, T24;
- b) l'elenco n. 2 concernente i capitoli a carico dei quali possono disporsi pagamenti mediante ordini di accreditamento;
- c) l'elenco n. 3 concernente le garanzie prestate dalla Regione ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 20 novembre 2001, n.25;
- d) l'elenco n.5 concernente i capitoli di spesa per la cui copertura la Regione viene autorizzata per l'anno 2004 a contrarre mutui o prestiti per interventi finalizzati agli investimenti per l'importo di euro 2.209.803.198,01 ai sensi dell'articolo 45 della l.r. 25/2001. 

2. I mutui di cui al comma 1, per il complessivo ammontare di euro 2.209.803.198,01 sono contratti ad un tasso effettivo massimo fisso o variabile del 9 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima di ammortamento di trentacinque anni e minima di dieci anni. 

3. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui o prestiti è garantito dalla Regione mediante iscrizione nello stato di previsione della spesa di bilancio, per tutta la durata dell'ammortamento stesso, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.

4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui o prestiti di cui al comma 1 con propri atti deliberativi, nei limiti, alle condizioni o con le modalità previste dalla presente legge.

Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace 

- 1189 - 03 DIC. 2004 9

Art. 5

1. L'amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a Statuto ordinario) e dall'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è autorizzata a contrarre prestiti obbligazionari in alternativa totale o parziale ai mutui di cui all'articolo 4, comma 1.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a deliberare l'emissione, alle migliori condizioni di mercato, di prestiti obbligazionari, determinando le condizioni e le modalità dell'operazione, ivi compresa l'eventuale costituzione di un fondo vincolato per la restituzione del capitale oggetto del prestito obbligazionario.

3. Il rimborso del prestito obbligazionario viene garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare i pagamenti alle previste scadenze, comprensive degli oneri a copertura del rischio di cambio. Su tali somme viene istituito speciale vincolo a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio di prestito.

4. In relazione alla garanzia di cui al comma 3, la Regione dà mandato al tesoriere di provvedere, alle previste scadenze, secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento presso l'ente o gli enti creditizi incaricati del servizio di prestito, delle somme occorrenti per il servizio stesso, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria, autorizzandolo, a tal fine, ad accantonare su alcune delle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al servizio di prestito, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio di prestito. Qualora il gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo dovesse per qualsiasi causa venire meno o risultare insufficiente al pagamento delle somme necessarie al servizio di prestito, il tesoriere provvede ad accantonare tali somme sul totale di tutte le entrate della Regione.

5. La Giunta regionale pone in essere tutte le procedure necessarie all'emissione del prestito obbligazionario, comprese quelle relative all'ottenimento di uno o più rating.

6. Sono confermate per l'anno 2005 tutte le disposizioni concernenti le operazioni finanziarie finalizzate alla copertura dei disavanzi sanitari.

7. E' confermato il disposto di cui all'articolo 5, comma 6 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7 e successive modifiche.

Art. 6

1. Sono confermate, per l'anno 2005, le disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge regionale 3 giugno 1994 n. 17 e quelle contenute nell'articolo 17 della legge regionale 9 maggio 1995 n. 25 per quanto concerne la gestione dei capitoli di spesa del bilancio del Consiglio, mediante le aperture di credito da parte dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

2. Sono confermate per l'anno 2005 le disposizioni contenute nell'art. 6 della l.r. 6 febbraio 2003, n. 3 così come modificato dall'art. 7, comma 2, della l.r. 11 settembre 2003, n. 29.

Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace

-1189 - 03 DIC. 2004 9

3. Sono confermate per l'anno 2005 e per il bilancio 2005-2007 le disposizioni contenute negli articoli 40, 45, 46 e 47 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 33 nonché le norme della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 e successive modifiche.

Art. 7

1. Relativamente ai residui perenti riguardanti il bilancio del Consiglio regionale, gli adempimenti di cui al presente articolo sono effettuati direttamente dalla segreteria amministrativa del Consiglio regionale e formalizzati con provvedimento dell'ufficio di Presidenza.

Art. 8

1. Le somme iscritte in conto residui afferenti gli esercizi 2003 e 2004 iscritte in termini presuntivi nello stato di previsione della spesa di bilancio 2005, per le quali non sia giunta in scadenza la relativa obbligazione entro il 31 dicembre 2004, ai sensi dell'articolo 37, comma 2 della l.r. 25/2001, costituiscono economie di bilancio. Al formale accertamento delle partite contabili da conservare nel conto dei residui, in conformità alla disposizione del presente articolo, si provvede in sede di adozione del provvedimento di cui al comma 4 dell'articolo 40 della l.r. 25/2001, di concerto con le strutture competenti per materia.

Art. 9

1. Ove nel corso dell'esercizio finanziario si manifesti la necessità di garantire la copertura a carico del Bilancio regionale dei disavanzi del Servizio sanitario regionale riferiti all'anno precedente, la Giunta regionale è autorizzata - in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 28 della Legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 - ad effettuare variazioni compensative tra capitoli di spesa corrente anche appartenenti a diverse Unità Previsionali di Base, con esclusione dei capitoli a destinazione vincolata.

Art. 10


1. La Giunta Regionale è autorizzata a rinnovare per il periodo 2005/2007, salvo ulteriori proroghe, la convenzione di cui all'art. 29 della Legge regionale 10 maggio 2001, n. 10.

Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace


11896  
ALLEG. alla DELIB. N. \_\_\_\_\_

DEL 03 DIC. 2004

BILANCIO ANNUALE E  
PLURIENNALE 2005 - 2007  
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

  
Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace





Capitolo	Oggetto	Residuo	Stanziamiento	Cassa	Pluriennale 2006	Pluriennale 2007	Nota
	Totale Funzione Obiettivo T9	3.831.401,00	3.000.000,00	6.831.401,00			
	Totale Ambito T	200.283.669,04	6.236.193.548,60	6.636.477.217,64	1.029.584.972,30	1.005.892.037,78	
	<b>TOTALI =&gt;&gt;</b>	<b>1.869.170.323,01</b>	<b>21.313.620.394,01</b>	<b>22.305.941.107,11</b>	<b>9.378.114.007,48</b>	<b>9.192.048.685,06</b>	



Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace

9

**BILANCIO 2005 – 2007  
 RELAZIONE**

La proposta di Bilancio della Regione Lazio per l'anno 2005 e del Bilancio pluriennale 2005 – 2007 si articola nei seguenti aggregati generali:


	In milioni di EURO
CASSA	953
RESIDUI ATTIVI	3.443
ENTRATE DI COMPETENZA 2005	21.313
RESIDUI PASSIVI	1.869
USCITE DI COMPETENZA 2005	21.313
AVANZO	2.527
SALDO FONDI RIATTRIBUITI	3.404
RICORSO MASSIMO AL MERCATO PER INVESTIMENTI	2.209
PARTITE DI GIRO	5.167

Al netto delle partite di giro, l'aggregato di competenza assomma ad oltre **16 miliardi di Euro**.

La struttura del Bilancio, per Ambiti e Funzioni Obiettivo, consente una prima sintetica analisi delle principali poste contabili in uscita:

AMBITI	In milioni di EURO
PROGRAMMI COMUNITARI	1.108
ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIALI E TURISTICHE	312
PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA, PROGRAMMI INTEGRATI, RETE DELLE SOCIETA' PER LO SVILUPPO	661
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	1.807
AMBIENTE, ENERGIA, TERRITORIO	798
ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO	449
CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO	39
SANITA' E SERVIZI SOCIALI	8.549
ORGANI E FUNZIONI ISTITUZIONALI	112
RISORSE UMANE E STRUMENTALI	366
RISORSE FINANZIARIE E POSTE TECNICHE	1.070
SALDI	876
	<b>16.147</b>

Il Presidente della Regione Lazio  
 Francesco Storace




Le risorse finanziarie riferite alla sanità costituiscono, come di consueto, la parte preponderante del Bilancio delle Regioni.

Tuttavia le spese per gli investimenti, lo sviluppo e l'occupazione costituiscono una componente molto rilevante del Bilancio regionale, specie se si tiene conto che degli effetti moltiplicativi generati dai programmi di spesa in cui la Regione interviene con un proprio cofinanziamento capace di attivare altre risorse pubbliche e private.

Di tali aspetti si è discusso in dettaglio in occasione del **DPFR**, che costituisce la novità di maggiore rilievo rispetto alla "sessione di Bilancio", in quanto consente di collocare le scelte del Bilancio annuale nel più generale contesto delle politiche per lo sviluppo, nonché di raccogliere in modo più compiuto le indicazioni provenienti dal mondo delle imprese, del lavoro, degli enti locali.

La proposta di Bilancio 2005 non tiene conto delle ulteriori problematiche connesse alla Legge Finanziaria nazionale, tuttora all'esame del Parlamento. Degli eventuali riflessi sul Bilancio saranno valutati nel corso dell'esame del Bilancio da parte delle Commissioni e dell'Aula.



Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Francesco Storace".

A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. P.". It is located to the right of the President's name.